

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3356

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARELLI, VALENTINI, CALABRIA, BATTILOCCHIO, ZANGRILLO, CAS-
SINELLI, SOZZANI, PITTALIS, SACCANI JOTTI, VITO, MARIA TRI-
PODI, GENTILE, FITZGERALD NISSOLI, POLIDORI, CASCIELLO, RO-
TONDI, MILANATO, GIACOMETTO, SANDRA SAVINO, ROSSO, ROSPI,
BAGNASCO, PALMIERI, PEREGO DI CREMNAGO**

Disposizioni in materia di svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non attrezzati ovvero non destinati al pubblico spettacolo

Presentata l'8 novembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nati alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, i *rave party* sono manifestazioni musicali autogestite — spesso illegali — che si tengono in spazi isolati, la cui durata può variare da una notte fino a più di una settimana. Questa tipologia di festa viene spesso sponsorizzata attraverso il *web*, tramite i *social network*, dove è possibile contare migliaia di sostenitori dei *rave party*, i quali, a loro volta, invitano altre persone a prendere parte a tali feste illegali, attraverso un passaparola virtuale, fatto di espressioni e gerghi specifici, accessibili solo a coloro che conoscono l'ambiente.

In alcuni Paesi europei le autorità governative hanno cercato di arginare e di rendere controllabile il fenomeno, rendendo queste manifestazioni legali. In particolare, in Gran Bretagna nel 1994 il Governo emanò il *Criminal Justice Act*, contenente una serie di disposizioni che imposero, tra l'altro, il divieto di riunirsi senza autorizzazione, la possibilità di sequestrare gli automezzi e le attrezzature tecniche, considerando reato anche il mancato allontanamento dal luogo della manifestazione dopo l'intervento della polizia. Successivamente, anche in Francia, diventata — con la chiusura inglese — meta di *rave party* da tutta Europa, è

stata vietata l'organizzazione di *rave party* senza l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, subordinando la manifestazione a precise prescrizioni e prevedendo, in caso di violazioni, il sequestro degli impianti di amplificazione e conseguenze penali per gli organizzatori.

Quanto accaduto in Francia trova piena corrispondenza in ciò che sta accadendo oggi in Italia, ormai diventata meta di *ravers* provenienti da tutta Europa. Pertanto, si rende necessario un intervento normativo che disciplini in maniera compiuta tale fenomeno: recentemente, infatti, alcuni raduni di questo genere hanno

generato profonda preoccupazione nelle popolazioni locali creando forti disagi con problemi non indifferenti di ordine pubblico.

Dunque, la presente proposta di legge introduce disposizioni volte a prevenire situazioni di pericolo per l'ordine, la sicurezza e la salute pubblici, subordinando l'organizzazione di tali eventi alla previa autorizzazione degli uffici della questura territorialmente competenti e del comune che li ospita, per indirizzare questi eventi a svolgersi in modo che sia garantita l'incolumità delle persone, la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge si applica ai raduni a carattere musicale organizzati in spazi, aperti o chiusi, non attrezzati ovvero non destinati al pubblico spettacolo, comunemente denominati «*rave party*», che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

2. Ai fini dello svolgimento dei raduni di cui al comma 1, gli organizzatori devono presentare, almeno trenta giorni prima della data dell'evento, apposita comunicazione agli uffici della questura territorialmente competente, indicando:

a) la data e il luogo ove si intende tenere il raduno e la sua durata;

b) il numero di partecipanti previsto e le misure che si intendono adottare per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti e di quanti prestano la loro opera lavorativa nell'ambito dello svolgimento del raduno;

c) le misure che si intendono adottare per garantire l'igiene pubblica e la tutela ambientale del territorio in cui avviene il raduno;

d) l'assunzione dell'impegno ad adottare le misure di cui all'articolo 2, nonché a rispettare la legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

3. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegato un documento che attesti che il proprietario del terreno o dell'immobile in cui si intende svolgere il raduno ne autorizza l'utilizzazione, qualora il terreno o l'immobile sia di proprietà privata.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute di quanti partecipano ai raduni di

cui all'articolo 1, gli organizzatori devono assicurare, in accordo con il comune competente, la presenza:

a) di un presidio medico di primo soccorso adeguatamente attrezzato;

b) di presidi atti a garantire la sicurezza e la gestione dei flussi di partecipanti;

c) di adeguati servizi igienici;

d) di idonee modalità di fornitura di acqua potabile;

e) di idonei strumenti e servizi per la raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo ove si svolge il raduno.

Art. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge comporta per i responsabili dell'organizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100.000 euro a 200.000 euro e per i partecipanti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 1.000 euro. È in ogni caso disposto il sequestro amministrativo, per un periodo fino a sei mesi, del materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione.

